

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26135 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 27/09/2021

ORDINANZA

cu + cā

sul ricorso 2644-2020 proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall' ████████████████████

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso l'ordinanza della CORTE d'APPELLO DI MILANO depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

████████████████████ condomino del condominio sito ████████████████████

████████████████████ ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d'appello di Milano, di rigetto del reclamo dal medesimo proposto contro il provvedimento del Tribunale di Pavia, con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca dell'amministratore del condominio

████████████████████

jt

4178
21

La Corte d'appello, nel rigettare il reclamo, ha condannato il [REDACTED] al pagamento delle spese della fase.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese processuali.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

[REDACTED] è rimasto intimato.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte è concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese *ex* art. 91 c.p.c. (Cass. n. 28331/2017; n. 4696/2020; n. 15995/2017): «avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.» (Cass. n. 25682/2020).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese

Ci sono le condizioni per dare atto *ex* art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, *dà atto* della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile